

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere del Comitato delle regioni²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Le tariffe applicabili ai mittenti di piccoli volumi di pacchi e altri invii postali transfrontalieri, in particolare piccole e medie imprese e privati, sono ancora relativamente elevate. Ciò ha un impatto negativo diretto sugli utenti alla ricerca di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, specialmente nel contesto del commercio elettronico.
- (2) Vi sono notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto concerne le competenze delle autorità nazionali di regolamentazione per quanto riguarda il controllo del mercato e la sorveglianza regolamentare dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi. Ciò è stato confermato da una relazione congiunta³ elaborata dal gruppo dei regolatori europei per i servizi postali e dall'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, che hanno concluso che le autorità nazionali di regolamentazione devono disporre degli opportuni poteri di regolamentazione per intervenire e che tali poteri non sembrano esistere in tutti gli Stati membri. Tali differenze comportano oneri amministrativi e costi di conformità aggiuntivi per i fornitori di servizi di consegna dei pacchi che operano a livello transfrontaliero: costituiscono pertanto un ostacolo alla fornitura transfrontaliera di tali servizi, incidendo direttamente sul funzionamento del mercato interno.
- (3) Il mercato dei servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi è variegato e complesso, con vari fornitori che offrono servizi e prezzi diversi in funzione del peso, delle dimensioni e del formato degli invii, ma anche della destinazione, delle opzioni che offrono valore aggiunto (quali le soluzioni per la tracciatura) e del numero di invii

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

effettuati. Tale diversità fa sì che i servizi di consegna dei pacchi dei diversi fornitori siano difficilmente confrontabili, sia in termini di qualità che di prezzo. I piccoli mittenti, quali le piccole e medie imprese e i privati, inoltre spesso non sono consapevoli dell'esistenza dei diversi servizi di consegna offerti.

- (4) Al fine di migliorare l'accessibilità economica dei servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, specialmente per gli utenti di zone remote o scarsamente popolate, è necessario migliorare la trasparenza degli elenchi pubblici delle tariffe per una serie limitata di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi offerti dai fornitori del servizio universale, che sono in genere utilizzati principalmente dalle piccole e medie imprese e dai privati. La trasparenza degli elenchi pubblici è necessaria anche per affrontare il problema delle elevate tariffe dei servizi di consegna transfrontalieri e ridurre, se del caso, le differenze tariffarie ingiustificate tra servizi di consegna nazionale e transfrontaliera dei pacchi.
- (5) Nella maggior parte degli Stati membri vi sono diversi fornitori di servizi di consegna nazionale dei pacchi, ma solo alcuni di essi forniscono anche servizi di consegna transfrontaliera. In questo contesto, per salvaguardare e promuovere una concorrenza effettiva e tutelare gli utenti è essenziale garantire un accesso trasparente e non discriminatorio ai servizi e alle infrastrutture necessari per la fornitura di tali servizi.
- (6) I servizi postali sono attualmente regolati dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. Tale direttiva stabilisce norme comuni che disciplinano la fornitura dei servizi postali e il servizio postale universale nell'Unione. Essa si concentra principalmente, ma non esclusivamente, sui servizi universali nazionali e non si occupa della sorveglianza regolamentare dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi, della trasparenza delle tariffe e delle quote-parti terminali applicabili a determinati servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, della valutazione dell'accessibilità economica delle tariffe di determinati servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi e di un accesso trasparente e non discriminatorio a determinati servizi e/o infrastrutture di consegna transfrontaliera dei pacchi. Il presente regolamento integra quindi le norme stabilite nella direttiva 97/67/CE relativamente ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi.
- (7) Si stima che attualmente l'80 % di tutti gli invii indirizzati generati dal commercio elettronico abbiano un peso inferiore ai 2 kg e siano spesso trattati nel circuito postale dedicato alla corrispondenza. È importante che tali invii siano soggetti al presente regolamento, in particolare alle prescrizioni in materia di trasparenza delle tariffe e di valutazione della loro accessibilità economica.
- (8) È pertanto necessario fornire una definizione chiara dei servizi di consegna dei pacchi e specificare quali invii postali siano compresi in tale definizione. Ciò vale in particolare per gli invii postali diversi dalla corrispondenza che, in ragione del peso, sono comunemente utilizzati per la spedizione di beni e merci. Il presente regolamento dovrebbe pertanto disciplinare, in linea con la prassi consolidata, gli invii postali di peso inferiore o pari a 31,5 kg, in quanto gli invii più pesanti non possono essere movimentati da un solo individuo medio senza ausili meccanici. In linea con la prassi attuale e con la direttiva 97/67/CE ogni fase del servizio postale, ossia la raccolta, lo smistamento e la consegna dovrebbe essere considerata un servizio di consegna dei

⁴ Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

pacchi. Il solo trasporto che non venga effettuato in combinazione con una di queste fasi non rientra nell'ambito dei servizi di consegna dei pacchi perché in questo caso si può ritenere che tale attività rientri nel settore dei trasporti.

- (9) Le quote-parti terminali si basano su accordi multilaterali e bilaterali tra i fornitori del servizio universale e garantiscono che il fornitore del servizio universale di destinazione riceva una remunerazione a fronte dei costi del servizio prestato al fornitore del servizio universale d'origine. Esse dovrebbero essere definite in maniera tale da includere sia le spese terminali (quali definite all'articolo 2, punto 15, della direttiva 97/67/CE) applicate agli invii di corrispondenza sia le quote-parti territoriali di arrivo applicate ai pacchi.
- (10) È necessario che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di conoscenze e informazioni a fini statistici circa i fornitori di servizi di consegna dei pacchi attivi sul mercato. Al fine di limitare l'onere amministrativo per i piccoli fornitori di servizi di consegna dei pacchi attivi unicamente su un mercato nazionale o regionale è tuttavia opportuno applicare una soglia basata sul numero di persone che lavorano per il fornitore di servizi e che sono coinvolte nella fornitura di servizi di consegna dei pacchi.
- (11) Il luogo di stabilimento del fornitore va determinato in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia. Se uno stesso fornitore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è fornito il servizio in questione.
- (12) Nel fornire informazioni all'autorità nazionale di regolamentazione si dovrebbe tener conto del fatto che è possibile che alcuni fornitori di servizi di consegna dei pacchi abbiano già trasmesso determinate informazioni alla stessa autorità nazionale di regolamentazione. I servizi di consegna dei pacchi sono importanti per le piccole e medie imprese e per i privati, che dovrebbero essere in grado di effettuare facilmente confronti tra diversi fornitori. Dovrebbero pertanto essere definiti in maniera chiara i servizi di cui i fornitori del servizio universale dovrebbero comunicare le tariffe. Tali tariffe dovrebbero essere pubblicate dalla Commissione su una pagina web dedicata e, insieme alla periodica trasmissione in via riservata delle quote-parti terminali di base, dovrebbero costituire la base per la valutazione, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, dell'accessibilità economica delle tariffe dei servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi. I fornitori di servizi di consegna dei pacchi diversi dai fornitori del servizio universale possono trasmettere volontariamente e, con un modulo confrontabile, all'autorità nazionale di regolamentazione le tariffe relative agli stessi invii, a condizione che tali invii siano consegnati presso il domicilio o altro recapito del destinatario.
- (13) In ragione delle loro piccole dimensioni determinati invii postali non dovrebbero essere soggetti agli obblighi previsti in materia di trasparenza delle tariffe. Gli invii postali soggetti a tali obblighi dovrebbero pertanto avere una larghezza minima di 20 mm.
- (14) Al momento di effettuare la valutazione annua dell'accessibilità economica delle tariffe le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero basarsi su criteri obiettivi, come le tariffe interne dei fornitori del servizio universale d'origine e di destinazione e il livello delle quote-parti terminali. Tali criteri comuni possono essere integrati da altri di particolare rilevanza per spiegare le tariffe in questione, come ad esempio costi di trasporto o movimentazione specifici e i volumi di spedizioni bilaterali tra diversi fornitori di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi.

- (15) Tariffe uniformi per le consegne transfrontaliere in due o più Stati membri possono essere importanti nell'interesse della tutela della coesione regionale e sociale. In questo contesto è opportuno considerare che il commercio elettronico offre alle zone scarsamente popolate nuove opportunità di partecipazione alla vita economica. Nel valutare l'accessibilità economica dei servizi di consegna dei pacchi è quindi necessario tenere pienamente conto di eventuali tariffe uniformi.
- (16) Differenze significative tra le tariffe interne e transfrontaliere dei servizi di consegna dei pacchi dovrebbero essere giustificate da criteri obiettivi, quali ad esempio i costi supplementari di trasporto e un margine di profitto ragionevole. I fornitori del servizio universale che prestano servizi di consegna dei pacchi dovrebbero essere tenuti a comunicare tali giustificazioni tempestivamente.
- (17) Al fine di garantire la trasparenza in tutta l'Unione l'analisi di un'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe essere presentata alle autorità nazionali di regolamentazione degli altri Stati membri e alla Commissione, che devono assicurare la riservatezza. La Commissione può inoltre richiedere al gruppo dei regolatori europei per i servizi postali di presentare un'analisi a livello dell'Unione sulla base dei contributi nazionali.
- (18) I fornitori del servizio universale che prestano servizi di consegna dei pacchi possono concludere accordi multilaterali e bilaterali in materia di quote-parti terminali e istituire altri programmi per facilitare l'interconnessione delle loro reti di consegna. Per motivi di non discriminazione, ai fornitori di servizi di consegna dei pacchi concorrenti deve essere garantita parità di accesso alle quote-parti terminali applicabili tra le parti nell'ambito degli accordi multilaterali. Il fatto che le quote-parti terminali a carico di fornitori terzi di servizi di consegna dei pacchi superino in alcuni casi quelle a carico dei fornitori del servizio universale che hanno sottoscritto tali accordi può essere giustificato. Ciò può ad esempio accadere quando le parti siano in grado di dimostrare che i costi della conclusione, del funzionamento e della gestione dell'accordo, i costi aggiuntivi connessi alla presa in consegna e alla movimentazione di invii provenienti da fornitori di servizi di consegna dei pacchi non designati e altri costi simili non siano coperti dalle quote-parti terminali applicabili al fornitore terzo nello Stato membro d'origine.
- (19) Nella pratica e per ragioni operative il punto in cui dovrebbe essere fornito l'accesso è l'ufficio di scambio di arrivo, che è un ufficio o una struttura determinata dai fornitori del servizio universale nello Stato membro di destinazione per il passaggio di consegna degli invii postali diversi dalla corrispondenza.
- (20) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione siano in grado di attuare misure efficaci per controllare e garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e imporre sanzioni pecuniarie o amministrative in caso di violazione delle suddette disposizioni.
- (21) Dato che i mercati dei servizi di consegna dei pacchi sono in rapida evoluzione la Commissione dovrebbe riesaminare l'efficienza e l'efficacia del presente regolamento e presentare una relazione periodica al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di proposte di riesame al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (22) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'obbligo che incombe ai fornitori di servizi di consegna dei pacchi di trasmettere informazioni alle autorità nazionali di regolamentazione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione

competenze di esecuzione per la definizione di un modulo per la trasmissione di tali informazioni. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.

- (23) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.
- (24) La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ si applicano al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento.
- (25) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la definizione dei principi di regolamentazione e delle norme necessari per migliorare la sorveglianza regolamentare, l'aumento della trasparenza dei prezzi e la definizione di alcuni principi in materia di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi che incoraggino la concorrenza, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme specifiche in aggiunta a quelle fissate dalla direttiva 97/67/CE per quanto riguarda:

- a) la sorveglianza regolamentare dei servizi di consegna dei pacchi;
- b) la trasparenza delle tariffe e delle quote-parti terminali applicabili a determinati servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi e la valutazione dell'accessibilità economica di determinate tariffe transfrontaliere;

⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁶ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- c) un accesso trasparente e non discriminatorio a determinati servizi e/o infrastrutture di consegna transfrontaliera dei pacchi.

Articolo 2 *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 97/67/CE.
2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1 si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "servizi di consegna dei pacchi": i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto o la distribuzione degli invii postali diversi dagli invii di corrispondenza. Il solo trasporto non è considerato un servizio di consegna dei pacchi. La consegna di invii di peso superiore a 31,5 kg non è considerata un servizio di consegna dei pacchi;
 - b) "fornitore di servizi di consegna dei pacchi": un'impresa che fornisce uno o più servizi di consegna dei pacchi;
 - c) "quote-parti terminali": i pagamenti del fornitore del servizio universale d'origine al fornitore del servizio universale di destinazione a copertura dei costi dei servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi nello Stato membro di destinazione.

CAPO II

Sorveglianza regolamentare

Articolo 3 *Comunicazione di informazioni*

1. Tutti i fornitori di servizi di consegna dei pacchi trasmettono le seguenti informazioni all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti:
 - a) denominazione, status e forma giuridica, numero di registrazione in un registro commerciale o in un altro registro analogo, numero di identificazione IVA, indirizzo del luogo di stabilimento e nome di una persona di contatto;
 - b) natura dei servizi offerti;
 - c) condizioni generali di vendita, compresa una descrizione dettagliata della procedura per i reclami.
2. In caso di eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1 i fornitori di servizi di consegna dei pacchi ne informano l'autorità nazionale di regolamentazione entro 30 giorni.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno civile tutti i fornitori di servizi di consegna dei pacchi trasmettono le seguenti informazioni all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti:
 - a) il fatturato annuo dei servizi di consegna dei pacchi per l'anno civile precedente nello Stato membro in cui sono stabiliti, suddiviso per servizi di consegna di pacchi relativi a invii postali nazionali e transfrontalieri in entrata e in uscita;

- b) il numero delle persone da essi impiegate e coinvolte nella fornitura di servizi di consegna dei pacchi nell'anno civile precedente nello Stato membro in cui sono stabiliti;
 - c) il numero di invii postali diversi dalla corrispondenza e di peso non superiore ai 31,5 kg trattati nell'anno civile precedente nello Stato membro in cui sono stabiliti, suddivisi per invii postali nazionali e transfrontalieri in entrata e in uscita.
- 4. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, definisce un modulo per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9.
 - 5. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ulteriori obblighi di informazione oltre a quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 qualora siano necessari ad assicurare la conformità al presente regolamento.
 - 6. I fornitori di servizi di consegna dei pacchi con meno di 50 dipendenti non sono soggetti agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 a meno che non siano stabiliti in più di uno Stato membro.

Articolo 4

Trasparenza delle tariffe e delle quote-parti terminali

- 1. I fornitori del servizio universale che prestano servizi di consegna dei pacchi trasmettono all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti l'elenco pubblico delle tariffe applicabili alla data del 1° gennaio di ogni anno civile per la consegna degli invii postali che rientrano nelle categorie di cui all'allegato. Dette informazioni sono trasmesse entro il 31 gennaio di ogni anno civile.
- 2. Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono alla Commissione tempestivamente e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno civile gli elenchi pubblici delle tariffe ottenuti conformemente al paragrafo 1. La Commissione li pubblica su un sito web dedicato entro il 30 aprile di ogni anno civile.
- 3. I fornitori del servizio universale che prestano servizi di consegna dei pacchi trasmettono all'autorità nazionale di regolamentazione le quote-parti terminali applicabili alla data del 1° gennaio di ogni anno civile agli invii postali che hanno origine in altri Stati membri. Dette informazioni sono trasmesse entro il 31 gennaio di ogni anno civile.
- 4. Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono le quote-parti terminali ottenute conformemente al paragrafo 3 alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri d'origine entro il 28 febbraio di ogni anno civile.

Articolo 5

Valutazione dell'accessibilità economica delle tariffe

- 1. L'autorità nazionale di regolamentazione valuta l'accessibilità economica delle tariffe transfrontaliere incluse nell'elenco pubblico delle tariffe ottenuto conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, entro 3 mesi dal ricevimento di tali informazioni. Ai fini di tale valutazione sono presi in considerazione in particolare i seguenti elementi:

- a) le tariffe interne dei servizi comparabili di consegna dei pacchi nello Stato membro d'origine e nello Stato membro di destinazione;
 - b) le quote-parti terminali ottenute conformemente all'articolo 4, paragrafo 3;
 - c) l'eventuale applicazione di una tariffa uniforme a due o più Stati membri.
2. Ove l'autorità nazionale di regolamentazione giunga alla conclusione che le tariffe transfrontaliere di cui al paragrafo 1 non sono economicamente accessibili richiede al fornitore del servizio universale le necessarie informazioni supplementari e/o giustificazioni relative all'entità di tali tariffe.
 3. Il fornitore del servizio universale fornisce all'autorità nazionale di regolamentazione le informazioni e/o la giustificazione di cui al paragrafo 2 entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
 4. L'autorità nazionale di regolamentazione comunica la sua valutazione, comprese le eventuali informazioni e/o giustificazioni fornite a norma del paragrafo 3, alla Commissione, alle autorità nazionali di regolamentazione degli altri Stati membri e alle autorità nazionali incaricate dell'attuazione del diritto della concorrenza nel proprio Stato membro. Alla Commissione viene inviata anche una versione non riservata di tale valutazione. Dette informazioni sono trasmesse entro il 31 marzo di ogni anno civile.
 5. La Commissione pubblica la versione non riservata della valutazione fornita dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente al paragrafo 4 sul sito web dedicato entro il 30 aprile di ogni anno civile.

Articolo 6

Accesso transfrontaliero trasparente e non discriminatorio

1. Ogniquale volta i fornitori del servizio universale che prestano servizi di consegna dei pacchi concludono accordi multilaterali sulle quote-parti terminali devono soddisfare tutte le ragionevoli richieste di accesso a tutti gli elementi della rete e alle infrastrutture correlate, nonché ai pertinenti servizi e sistemi di informazione necessari per la fornitura dei servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi.
2. Il punto in cui dovrebbe essere fornito l'accesso è l'ufficio di scambio di arrivo nello Stato membro di destinazione.
3. I fornitori del servizio universale di cui al paragrafo 1 pubblicano un'offerta di riferimento. L'offerta di riferimento contiene tutti i termini e le condizioni pertinenti, compresi i prezzi.
4. L'offerta di riferimento include tutti i componenti necessari per l'accesso di cui al paragrafo 1, comprese le eventuali condizioni che limitano l'accesso ai servizi e/o il loro utilizzo se tali condizioni sono consentite dagli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione.
5. L'offerta di riferimento è pubblicata previa approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione. L'autorità nazionale di regolamentazione può, ove necessario, imporre modifiche all'offerta di riferimento affinché vengano adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
6. I fornitori del servizio universale di cui al paragrafo 1 possono, su richiesta e sulla base di un'offerta di riferimento, fare un'offerta individuale a un fornitore di servizi di consegna dei pacchi che richiede l'accesso ai sensi di tale paragrafo, al più tardi entro

un mese dal ricevimento della richiesta. I fornitori del servizio universale che ricevono una richiesta di accesso e i fornitori che richiedono l'accesso negoziano in buona fede.

7. Se non viene raggiunto un accordo sulla base dell'offerta individuale di cui al paragrafo 6, il fornitore di servizi di consegna dei pacchi che richiede l'accesso può trasmettere l'offerta individuale presentata dal fornitore del servizio universale all'autorità nazionale di regolamentazione. L'autorità nazionale di regolamentazione impone se necessario modifiche all'offerta individuale affinché vengano adempiuti gli obblighi previsti dal presente articolo.
8. L'accesso è reso operativo entro un termine ragionevole, non superiore a tre mesi dalla conclusione del contratto.

CAPO III

Attuazione, riesame ed entrata in vigore

Articolo 7 Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il XX, e la informano tempestivamente di eventuali successive modifiche.

Articolo 8 Riesame

Entro il XX/XX/2019, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di valutazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, da una proposta di riesame.

La Commissione valuta almeno quanto segue:

- a) se l'accessibilità economica dei servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi è migliorata, anche per gli utenti situati in zone remote o scarsamente popolate;
- b) in quale misura i fornitori del servizio universale che prestano servizi di consegna dei pacchi abbiano concesso l'accesso transfrontaliero all'ingrosso trasparente e non discriminatorio di cui all'articolo 6;
- c) in quale misura le autorità nazionali di regolamentazione abbiano riscontrato difficoltà nell'applicazione del presente regolamento;
- d) i progressi di altre iniziative finalizzate al completamento del mercato unico dei servizi di consegna dei pacchi.

Articolo 9
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato della direttiva postale istituito dall'articolo 21 della direttiva 97/67/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 10
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Bruxelles, 25.5.2016
COM(2016) 285 final

ANNEX 1

ALLEGATO

del

**regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi**

{SWD(2016) 166 final}

{SWD(2016) 167 final}

ALLEGATO

Invii postali per i quali deve essere notificato alle autorità nazionali di regolamentazione l'elenco pubblico delle tariffe nazionali e di tutte le tariffe transfrontaliere verso gli altri Stati membri:

- a) lettera ordinaria (nazionale e all'interno dell'Unione) da 500 g;
- b) lettera ordinaria (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;
- c) lettera ordinaria (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;
- d) lettera raccomandata (nazionale e all'interno dell'Unione) da 500 g;
- e) lettera raccomandata (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;
- f) lettera raccomandata (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;
- g) lettera con servizio di tracciatura (*tracking and tracing*) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 500 g;
- h) lettera con servizio di tracciatura (*tracking and tracing*) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;
- i) lettera con servizio di tracciatura (*tracking and tracing*) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;
- j) pacco ordinario (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;
- k) pacco ordinario (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;
- l) pacco ordinario (nazionale e all'interno dell'Unione) da 5 kg;
- m) pacco con servizio di tracciatura (*tracking and tracing*) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 1 kg;
- n) pacco con servizio di tracciatura (*tracking and tracing*) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 2 kg;
- o) pacco con servizio di tracciatura (*tracking and tracing*) (nazionale e all'interno dell'Unione) da 5 kg.

Gli invii postali di cui sopra soddisfano i seguenti criteri:

- a) le dimensioni degli invii postali delle lettere di cui da a) a i) (corrispondenza) rispettano la regola seguente:
somma di lunghezza, larghezza e spessore: 900 mm. La dimensione maggiore non supera i 600 mm, quella minore supera i 20 mm;
- b) i pacchi [invii di cui alle lettere da j) a o)] non hanno dimensioni inferiori a quelle prescritte per la corrispondenza di cui alle lettere da a) a i).

(*) Le tariffe corrispondenti agli invii postali non contengono alcuno sconto particolare sulla base dei volumi o di qualsiasi altro trattamento speciale.

(**) Il valore delle tariffe viene trasmesso alle autorità nazionali di regolamentazione al netto dell'IVA.

- (***) I fornitori che offrono più di un prodotto che soddisfa i criteri di cui sopra comunicano il prezzo più economico.
- (****) Le tariffe di cui sopra corrispondono ad invii consegnati presso il domicilio o altro recapito nello Stato membro di destinazione.